

STATUTO
SOCIETÀ ITALIANA DI STUDI ELETTORALI (S.I.S.E.)

Articolo 1. Denominazione - Durata - Sede - Scopo sociale

1. La Società Italiana di Studi Elettorali (S.I.S.E.) è un'associazione scientifica interdisciplinare, senza fini di lucro.
2. La durata dell'associazione è illimitata.
3. La sede dell'associazione è in Firenze, viale Galileo n. 36 A 1.
4. L'associazione è costituita per favorire lo sviluppo degli studi e delle ricerche in materia elettorale.
5. L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, può promuovere varie attività, in particolare:
 - a) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti e seminari;
 - b) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per persone fisiche e giuridiche italiane e straniere;
 - c) attività editoriale: pubblicazione di bollettini, atti di convegni e seminari, nonché studi, monografie, ricerche.

Articolo 2. Soci

1. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, enti privati e pubblici, che siano interessati al raggiungimento degli scopi dell'associazione e ne condividano le finalità.
2. È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
3. I soci si distinguono in soci ordinari e soci sostenitori.
4. Sono soci ordinari coloro che, in possesso di provati requisiti di moralità e rispettabilità, vengono ammessi a far parte dell'associazione, a seguito di delibera del Comitato scientifico direttivo che valuta altresì l'adesione di tali soggetti ai principi ispiratori dell'associazione. I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annua o pluriennale il cui importo è fissato annualmente o con diversa periodicità dal Comitato scientifico direttivo dell'associazione.

5. Sono soci sostenitori coloro che intendono sostenere l'attività dell'associazione con donazioni, lasciti o altre liberalità in denaro o in natura, ulteriori alla quota associativa. Il Comitato scientifico direttivo può valutare l'opportunità di riconoscere benefici diversi a tale categoria di soci.

6. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

7. La quota associativa deve essere corrisposta all'associazione entro il termine dell'anno di riferimento fissato dal Comitato scientifico direttivo. Il mancato pagamento nei termini comporta l'esclusione del socio per morosità sulla cui decadenza si esprime il Comitato scientifico direttivo.

8. L'elenco dei soci è pubblicato sul sito web dell'associazione, ed aggiornato almeno annualmente.

9. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Articolo 3. Fondo associativo

1. Il fondo associativo dell'associazione può essere costituito da:

- a) quote sociali;
- b) beni mobili;
- c) contributi straordinari deliberati dal Comitato scientifico direttivo a carico dei soci o dei nuovi soci;
- d) donazioni e lasciti;
- e) rimborsi;
- f) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- g) ogni altro tipo di entrate.

2. I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Comitato scientifico direttivo, che ne determina l'ammontare.

3. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Comitato scientifico direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 4. Esercizio sociale

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Comitato scientifico direttivo redige il bilancio consuntivo e, in via facoltativa, il bilancio preventivo.

3. Il bilancio consuntivo è approvato annualmente dall'Assemblea ordinaria entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio .

4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 5 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente onorario;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato scientifico direttivo;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione: vi possono partecipare tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative, e tutti i soci sostenitori, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Comitato scientifico direttivo o da almeno un quinto dei soci.

2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti ed è validamente costituita con la partecipazione diretta o mediante delega:

- a) di almeno la metà più uno dei soci, in prima convocazione;
- b) di qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione.

3. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Comitato scientifico direttivo e il Collegio dei revisori dei conti nonché i membri sostitutivi dei posti eventualmente resisi vacanti nei medesimi organi;
- b) approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- c) approva il regolamento interno (ove predisposto);
- d) formula e approva i programmi di attività.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione diretta o mediante delega di almeno un quarto dei soci e le delibere sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti.

5. Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a scrutinio segreto, anche per corrispondenza postale o elettronica.
6. Nell'Assemblea sono ammesse deleghe in numero non superiore a due per ogni socio presente.
7. Il Presidente ed il Segretario dell'associazione, o loro sostituti nominati appositamente dall'Assemblea, sottoscrivono il verbale finale di ogni seduta.

Articolo 7. Comitato scientifico direttivo

1. Il Comitato scientifico direttivo, composto di sette membri, nomina al suo interno un Presidente. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili per un solo triennio. Il Presidente dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile come tale.
2. Il Comitato scientifico direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno con una settimana di preavviso o quando ne facciano richiesta tre componenti. Le sue riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
3. Le riunioni del Comitato scientifico direttivo possono avvenire sia in presenza sia in forma telematica o telefonica.
4. Il Comitato scientifico direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e avanza proposte sui programmi di attività scientifica e provvede alla loro attuazione. È responsabile della gestione amministrativa dell'associazione, forma il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea e l'eventuale bilancio di previsione, stabilisce gli importi delle quote annuali dei soci. Il Comitato scientifico direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
5. Di ogni riunione del Comitato scientifico deve essere redatto verbale.

Articolo 8. Presidente dell'associazione e Presidente onorario

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato scientifico direttivo; ne presiede le riunioni; provvede a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione delle decisioni assunte dagli organi collegiali.
2. Le deliberazioni adottate dal Presidente per motivi di urgenza debbono essere sottoposte alla ratifica del Comitato scientifico direttivo nella sua prima riunione.
3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Comitato scientifico direttivo più anziano per età.
4. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci o il Comitato scientifico entro una settimana da quando è stata presentata richiesta dal numero di componenti previsto.

5. Gli organi collegiali dell'associazione sono convocati dal Presidente con avviso inviato per posta elettronica all'indirizzo del socio con un anticipo di almeno una settimana sulla data stabilita.

6. Il Comitato scientifico direttivo all'unanimità, su proposta del Presidente, può nominare fra i soci che si siano distinti per l'eccezionale contributo dato all'associazione, un Presidente onorario. Il Presidente onorario può essere delegato dal Presidente a sostituirlo nell'esercizio di qualsiasi sua funzione prevista dallo Statuto e partecipa di pieno diritto alle riunioni del Comitato scientifico direttivo.

7. I soci che hanno ricoperto per un intero mandato la carica di Presidente possono partecipare alle riunioni del Comitato scientifico direttivo senza diritto di voto.

Articolo 9. Segretario e Tesoriere

1. Il Comitato scientifico direttivo nomina un Segretario. Il Segretario collabora con il Presidente dell'associazione, provvedendo alle operazioni necessarie alla attuazione dei programmi dell'associazione.

2. Il Comitato scientifico nomina altresì un Tesoriere. Il Tesoriere:

a) amministra i fondi dell'associazione e ne risponde al Presidente e al Comitato scientifico direttivo;

b) predispone annualmente, assieme al Presidente, il conto consuntivo e l'eventuale bilancio di previsione dell'associazione da presentare al Comitato scientifico direttivo che li approva.

3. Le cariche di Tesoriere e Segretario sono cumulabili.

Articolo 10. Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti anche non soci e non appartenenti al Comitato scientifico direttivo che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esercita il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa dell'associazione e fa presenti le proprie osservazioni sul conto consuntivo annuale da presentare all'Assemblea dei soci.

2. I componenti del Collegio dei revisori possono partecipare alle riunioni del Comitato scientifico direttivo senza diritto di voto.

Articolo 11. Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Articolo 12. Disposizioni finali

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.